

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 154/36/2011**

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso avverso il silenzio rifiuto su istanza di rimborso, la Novartiplast Italia SpA chiedeva la restituzione delle imposte versate a titolo di ILOR ed IRPEG in relazione ad una plusvalenza di Lire 232.500.000 sulla vendita, in data 3.10.1994, di un terreno al Comune di Cogliate per Lire 472.500.000.

A seguito di una controversia con l'Agenzia delle Entrate di Desio, che aveva ipotizzato un'interposizione fittizia con finalità elusive nella vendita del terreno acquistato dalla Novartiplast in data 20/9/1994, pochi giorni prima della vendita al Comune di Cogliate, dall'Azienda Agricola Cascine delle Betulle per Lire 240.000.000, la Commissione Tributaria di Milano aveva accolto la tesi dell'Ufficio, accertato il maggior reddito in capo all'Azienda Agricola e riconosciuto il diritto al rimborso di quanto versato a titolo di imposta dall'odierna ricorrente quale società interposta.

La contribuente insisteva pertanto per il rimborso di quanto versato, ai sensi dell'art. 67 DPR 600/73 che recita "la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi".

La Commissione provinciale accoglieva il ricorso. Appella l'Ufficio, precisando che l'Azienda Agricola Cascine delle Betulle aveva provveduto a sanare la propria posizione fiscale attraverso la definizione ex art. 16 della legge 289/2002 e richiamando l'art. 37 del DPR 600/73, che prevede la possibilità, per le persone interposte, di richiedere il rimborso solo nei limiti di quanto effettivamente riscosso dall'Ufficio, nonché l'art. 37 bis DPR 600/73, che prevede la possibilità di richiedere il diritto al rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, senza menzionare i casi di definizione della lite fiscale pendente, con ciò escludendo, per questi ultimi, la possibilità del rimborso. Chiede, dunque, in via principale dichiararsi non dovuto il rimborso e, in via subordinata, dichiararsi dovuto il rimborso fino a concorrenza dell'importo di € 16.483,75.

**MOTIVI**

L'appello non merita accoglimento.

La norma applicabile al caso di specie è l'art. 37 del DPR 600/73 che, con riguardo all'interposizione fittizia, prevede che il titolare apparente del reddito possa richiedere all'Amministrazione Finanziaria il rimborso delle imposte pagate sulla base del reddito di cui è stato ritenuto possessore un altro soggetto, nei limiti del maggior reddito accertato nei confronti del possessore reale del reddito a seguito della riliquidazione dell'imposta da questi dovuta, determinata dall'Ufficio.

A nulla rileva l'intervenuta definizione della lite pendente da parte del possessore del reddito, fatto successivo ed estraneo alla definizione dell'imposta.

Neppure è pertinente il richiamo all'art. 37 bis DPR 600/73, che concerne le imposte sui redditi e non è applicabile al caso di specie.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, che comunque non sono state richieste.

**P.Q.M.**

la Commissione conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.